

migliore e quasi l'unica garanzia della attitudine didattica dei futuri educatori, apparirà giustificato che questo Ministero non ritenga prudente fare ulteriori e maggiori concessioni in proposito.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CAPORALI ».

**Cosattini.** — *Al ministro dei lavori pubblici.*

« Per sapere quali disposizioni intenda adottare, perchè, in relazione a una benevole interpretazione dell'articolo 10 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, possa essere sempre riconosciuto diritto di preferenza alle pubbliche Amministrazioni nelle concessioni di derivazione di energia elettrica ».

RISPOSTA. — « L'articolo 10 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, che ha vigore di legge, su le derivazioni di acque pubbliche, prevede criteri di preferenza tra i vari aspiranti ad una concessione od a concessioni tra loro incompatibili, fondandosi su elementi obbiettivi e subbiettivi di giudizio: obbiettivi, cioè, quelli della migliore utilizzazione idraulica e della soddisfazione di prevalenti motivi di pubblico interesse; subbiettivi, in quanto il concessionario che sia prescelto deve presentare accertate garanzie tecnico-finanziarie di immediata attuazione degli impianti.

« Tenuto conto delle necessità del razionale e pronto sfruttamento delle nostre energie idriche, questi criteri sono il caposaldo di tutta l'economia della vigente legge.

« Pertanto gli Enti pubblici non trovansi in condizione di inferiorità rispetto agli altri richiedenti le concessioni; anzi sono in condizione più vantaggiosa, in quanto la richiesta della concessione sia diretta a sopperire a pubblici bisogni.

« Sancire senz'altro la preferenza alle loro domande, trascurando gli elementi della razionale e pronta utilizzazione idraulica, sarebbe contrario ai principi di buon Governo delle acque pubbliche.

« Nei casi in cui le provincie ed i Comuni hanno presentato buoni progetti ed hanno dimostrato di avere la capacità finanziaria per l'esecuzione degli impianti, sono stati già preferiti, ed in base alle vigenti norme, nella concessione degli impianti.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CIAPPI ».

**De Martino.** — *Al ministro della guerra.* —

« Per conoscere se non creda opportuno, in modifica di una recente disposizione, di accordare agli ufficiali studenti delle classi 1897 e 1898 che sono mandati in congedo temporaneo il premio di smobilitazione e gli assegni di congedamento prima che abbiano il congedo assoluto. Tale equa

disposizione avvantaggerebbe una classe di giovani che in eccezionali condizioni riprende il difficile corso degli studi ».

RISPOSTA. — « Nulla osta che agli ufficiali studenti delle classi 1897 e 1898, inviati in congedo temporaneo, siano pagate all'atto del licenziamento dalle armi le indennità di congedamento e di vestiario.

« Sarà emanata una circolare in proposito sul « *Giornale Militare ufficiale* ».

« *Il sottosegretario di Stato*

« AGNELLI ».

**De Viti de Marco.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se creda di prendere qualche provvedimento a favore dell'insegnante elementare Cosimo Mazzano fu Fedele da Collepasso (Lecce) che, nella sua qualità di Commissario prefettizio del comune di Taviano, è stato punito dalla deputazione scolastica provinciale, mentre era in corso presso il Ministero dell'istruzione pubblica la pratica per la *nulla osta* ».

RISPOSTA. — « Il maestro Cosimo Mazzano ha presentato regolare ricorso gerarchico avverso i provvedimenti presi a suo carico dalla Deputazione scolastica di Lecce ai quali si riferisce l'onorevole interrogante. Il ricorso è presentemente in istruttoria presso il Regio provveditore agli studi e, non appena sarà stato restituito, sarà esaminato con la maggiore attenzione.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CAPORALI ».

**Di Salvo.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere come intenda provvedere alla promozione dei maestri a direttori didattici in relazione alle norme contenute nell'articolo 14 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 882, per le quali vengono lese le legittime aspettative dei direttori didattici provvisori o supplenti ».

RISPOSTA. — « Con le disposizioni dell'articolo 14 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, relative ai concorsi ai posti di direttore didattico, si cercò di temperare nel miglior modo possibile i riguardi dovuti agli smobilitati ed ai provvisori con le giuste aspirazioni degli altri aspiranti, riservando a ciascuna delle dette categorie un numero di posti proporzionali a quello dei concorrenti.

« I motivi che ispirarono tale disposizione, non consentirebbero di modificarla, tanto più che essendo già essa in piena attuazione, ne risulterebbero troppo profondamente turbati legittimi interessi già costituiti.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CAPORALI ».